



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2010/00908

2010/250/00141

Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene

Data Adozione: 24/11/2010

Altri Settori:

Estensore: Estensore Igiene e Ambiente

Sottoscrizione Apposto

Sindaco:

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEI CASSONETTI.

Responsabili procedimento	Data Visto
Vincenzo Campanaro	24/11/2010
Sindaco	Data Sottoscrizione
Michele Emiliano	APPOSTA IL 24/11/2010



Comune di Bari
Il Sindaco

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n.1212 del 17.03.2000 veniva disciplinato l'orario di conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) in funzione dell'orario legale vigente all'epoca dell'emanazione del provvedimento medesimo, al fine di un uso corretto dei cassonetti per la raccolta dei RSU;

CONSIDERATO necessario procedere alla modifica della citata Ordinanza Sindacale alla luce della vigente normativa in materia (D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese del 26 febbraio 2008, n.231 "Programma operativo per la riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani e per l'implementazione delle raccolte differenziate";

CONSIDERATE le finalità della sopra citata normativa in materia ambientale orientate a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero in modo da limitare la quantità di rifiuti da conferire in discarica;

RILEVATO che il servizio di raccolta differenziata nel Comune di Bari è svolto dal gestore della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati AMIU S.p.A.;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.2008/00511 del 2 maggio 2008 riguardante, fra l'altro, la raccolta differenziata domiciliare nei territori dei quartieri Japigia, Poggiofranco e San Pasquale;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.2009/01077 del 24 novembre 2009, riguardante la raccolta differenziata domiciliare in alcune vie del territorio comunale del quartiere San Pio;

VISTO il vigente Regolamento di Igiene e Sanità Locale;

VISTI i vigenti Regolamenti del Servizio per lo Smaltimento dei RSU e di Polizia Urbana;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO necessario adottare la presente Ordinanza nelle more della definizione delle procedure di aggiornamento del *Regolamento comunale di Igiene Pubblica*, al fine di tutelare l'igiene pubblica ed offrire maggiore decoro alla città;

ORDINA

1) È **REVOCATO** l'Ordinanza Sindacale n.1212 del 17.03.2000 a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.

2) È **FATTO OBBLIGO** ai cittadini residenti nelle zone in cui sono allocati sulla pubblica via i contenitori per RSU indifferenziati ed i contenitori per l'organico di conferire, in tutti i giorni della settimana, i sacchetti dei rifiuti così come di seguito indicato:

- dalle ore 12,30 alle ore 22,30 per il periodo 1° novembre + 31 marzo;

- dalle ore 18,30 alle ore 22,30 per il periodo 1° aprile + 31 ottobre.

3) È FATTO DIVIETO a chiunque di rimuovere i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dalle zone loro assegnate sulla pubblica via.

4) È VIETATO:

- conferire nei contenitori per RSU indifferenziati rifiuti liquidi o semiliquidi, residui di giardinaggio e materiale di risulta, rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, materiali ingombranti o quantità di rifiuto oggetto di raccolta differenziata da conferire negli appositi contenitori (vetro, plastica, carta ecc.), fermo restando che ai contenitori destinati alle diverse frazioni di raccolta differenziata dovranno essere conferite le corrispondenti tipologie di rifiuto secondo le istruzioni fornite dalla società AMIU anche attraverso il sito aziendale www.amiubari.it;
- inserire nei contenitori oggetti con lo scopo di tenerli aperti, come pure lasciare i contenitori aperti dopo il conferimento dei rifiuti.

In generale, è comunque vietato inserire nei contenitori oggetti e/o altri rifiuti non opportunamente sigillati nei sacchetti o violando le prescrizioni indicate dalle Ordinanze Sindacali in premessa citate, n.2008/00511 e n.2009/01077.

DISPONE

- a) a carico dei trasgressori di quanto ordinato ai punti 2), 3) e 4) è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €500,00.
È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. n.689/1981.
- b) La presente Ordinanza diviene esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua adozione.

DISPONE, altresì,

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale ai fini conoscitivi dell'atto;
- che AMIU S.p.A. applichi, sui contenitori in questione, adesivi idonei a fornire ai cittadini le giuste indicazioni, dettate dalla presente Ordinanza, sugli orari consentiti per il conferimento dei RSU nonché delle sanzioni previste, in caso di inosservanza degli stessi;
- la trasmissione della presente Ordinanza, per i conseguenti adempimenti, ad AMIU S.p.A., alle Ripartizioni "Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità", "Polizia Municipale" e "Mobilità Urbana, Traffico e Progetti Speciali";

la trasmissione, per opportuna conoscenza, della presente Ordinanza a:

- Prefetto di Bari – Piazza Libertà n. 1 – 70122 - Bari;
- Questore di Bari – Via Murat n. 1 – 70122 - Bari;
- Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ASL BARI - Lungomare Starita n. 6 – 70123 - Bari;
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione – ASL BARI - Lungomare Starita n. 6 – 70123 - Bari;
- Comando Regione Carabinieri – Lungomare Nazario Sauro – 70122 – Bari.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia sede di Bari entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
(Dott. Michele EMILIANO)